



PRATO ALLA DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

153 del 22/12/2014



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente Annualita' economica anno 2014

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;

Per tutto quanto sopra espresso:

i giorni:

- 15 ottobre 2014 --
- 16 dicembre 2014 --

hanno avuto luogo gli incontri tra:

La **DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**, così composta:

- dott. Giuliani Enrico Maria, Segretario Comunale;
- Maria Luisa Loi, Responsabile Area economico-finanziaria
- Guerini Sara - Distico Lucia, collaboratore professionale, segretarie verbalizzanti

la **DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- FP CISL : Sig. Mauro Tresoldi
- FP CGIL : Sig. Cesare Leoni
- FP UIL : Sig. Mario Penci

e la **RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**, nella persone di .

- Sig. ra Gatti Bruna,
- Sig.ra Martinelli Cristina,
- Sig.ra Tassaroli Gino,
- Sig. Tonetti Ugo Tesilio,

Al termine delle riunioni le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Pandino.



TITOLO VII°
Individuazione delle risorse decentrate

Art. 23
Importo del fondo di cui all'art. 14 CCNL 14/09/1999

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2009 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 14.073,13. L'utilizzo del fondo è disciplinato dagli art. 20 e 21 del presente contratto oltre alle norme dei CCNL in vigore

Art. 24
Importo del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004 e successive modificazioni e integrazioni, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:

- a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate ai sensi dell'art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 comprensive delle integrazioni previste dai successivi CCNL: art. 32, commi 1, 2 e 7 CCNL 22/01/2004; art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006; art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008,
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo; ai sensi della dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004 riconfermata dalla dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 09/05/2006 si dovrà procedere all'integrazione del fondo delle progressioni economiche per effetto degli aumenti contrattuali a carico dei bilanci
- b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalla disciplina contrattuali di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004 e dalle successive disposizioni dei CCNL 09/05/2006 e 11/04/2008;
- c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) e dalle risorse derivanti da eventuali risparmi dal fondo destinato al lavoro straordinario.

FONDO RISORSE INCENTIVANTI ANNO 2014			
RISORSE DECENTRATE STABILI			
CONTRATTO	DESCRIZIONE		FONDO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999		€ 419,33
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 =		€ 53.687,67
	IMPORTO FONDI	46.966,45	
	PIU' RISPARMI PART TIME PREGRESSO	6.421,22	
	PIU' STRAORDINARI AREA POSIZIONI	300,00	

	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€	-
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	€	-
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993	€	-
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	€	13.205,80
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	€	774,69
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif. Dirigenziale	€	-
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997	€	4.168,62
	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	-€	5.333,00
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04		
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999	€	8.831,80
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato	€	5.363,07
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001	€	4.811,24
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001	€	3.880,03
	Art. 33 comma 5 recupero indennità di comparto personale cessato	€	1.244,51
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003	€	3.959,41
c.c.n.l. 11/04/2008 - biennio econ. 2006/2007 - art. 8 c. 2	incremento 0,6% monte salari 2005	€	4.749,18
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€	99.762,35
RISORSE DECENTRATE VARIABILI			
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:		
	Art. 15 comma 1 - lettera e) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni		
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale come sotto specificati:		

	<i>Art. 18 L. 109/94 merloni</i>		
	<i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI</i>	€	4.989,69
	<i>attività svolte dagli operatori dei servizi demografici legge 24/12/2006, legge n. 244/2007</i>	€	
	<i>Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2008</i>	€	
	<i>Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997</i>	€	7.000,00
	<i>Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno</i>		
	<i>Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture, delle risorse finanziarie disponibili:</i>	€	1.500,00
	1. progetto ufficio tecnico	€	1.500,00
	2. risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (ISTAT)	€	
	<i>Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2006</i>		
C.C.N.L. 14/09/2000	<i>Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori</i>		
C.C.N.L. 09/05/2006	<i>Art. 4 comma 2 incremento 0,30% del monte salari anno 2003</i>		
C.C.N.L. 11/04/2008	<i>art. . 8 - c. 3 - incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 2005 -</i>		
C.C.N.L. 31/07/2009	<i>art. 4 comma 2 lett. a) - incremento 1% monte salari 2007</i>		
C.C.N.L. 31/07/2009	<i>art. 4 comma 2 lett. b) - incremento 1,5% monte salari 2007</i>		
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€	13.489,69
TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE		€	113.252,04



2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

Art. 25
Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004
dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 24 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l'anno 2014 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

Per un totale annuo complessivo di € **14.666,53 importo presunto**



Art. 26

Depurazione del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell'1.4.1999 e delle risorse destinate al personale educativo.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 24.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato.
3. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale in servizio a seguito di processi di mobilità esterna.
4. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente comma 4 è pertanto depurata dai seguente importi:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI	
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio	€ 48.085,04 ==

6. Il fondo determinato ai sensi del precedente articolo 21 è ulteriormente ridotto dalle quote destinate al finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo secondo gli importi definiti negli articoli 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 pari ad un importo complessivo di: **€.....1.859,40 ==**
7. Nel caso di cessazioni dal servizio a qualunque titolo o progressioni verticali le risorse relative alle posizioni economiche acquisite dal personale cessato o riclassificato dovranno essere lasciate nel fondo per l'importo corrispondente al valore della posizione economica riferita al 2007
8. Il fondo di cui all'art. 20, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo risulta costituito;

TOTALE FONDO ART. 31 comma 2	€ 63.307,60 ==
-------------------------------------	-----------------------



TITOLO VIII°
Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Le parti , avendo il CCNL del 22.1.2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999, convengono che la ripartizione delle risorse indicate al comma 7 del precedente articolo sia la seguente.

Art. 27
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo

1. Per la disciplina dell'**indennità di turno** si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Profilo professionale	n. addetti	Somma liquidata
1. Vigile/capo		
2. Vigile	4	
TOTALE	4	€ 7.059,95 importo presunto

2. **L'indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:



- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio che vengono calcolati su base mensile;

Profilo professionale	n. addetti	Somma liquidata
Cuoca	1	
TOTALE		€ 320,13 importo presunto

3. **L'indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo pres9661,41
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerata come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area d'attività	N. dipendenti	Somma presunta
SERVIZIO ANAGRAFE	3	€ 10,32 ==

3. **L'indennità maneggio valori**, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiore a € 10.000 == e risponda di tale maneggio. Essa viene corrisposta agli agenti contabili nella misura di:

Profilo professionale	n. addetti	Somma presunto
Economo comunale	1	
Agente contabile/servizio vigilanza	1	



TOTALE

€ 320,13
importo presunto

5. **L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno**, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
- a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
 - b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
- Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo annuale pari a: € =====
6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 28

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
2. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500; ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
a) Responsabilità di servizio	Da € 1500 a € 2500
a) Responsabilità di procedimenti amministrativi di particolare complessità	
b) Responsabilità di procedimenti amministrativi per Cat. C	Da € 750 fino a € 1500
c) Specifiche responsabilità per personale di Cat. B	€ 750

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale e deve essere formalizzata con specifico atto del Responsabile di Area. Tuttavia in caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

importo annuo	n. dipendenti	Servizio
1.500,00 euro	1 – cat. D	Responsabile servizio asilo nido
1.500,00 euro	1 – cat. D	Responsabile servizio anagrafe
750,00 euro	1 – cat. C	Responsabile servizio vigilanza

7. Tutte le indennità sono erogate in una unica quota. Ai fini delle decurtazioni previste dall'art. 71 L. 133/08 l'erogazione avverrà con riferimento alle presenze effettive.

8. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo, a meno delle decurtazioni di cui al comma precedente, verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 29

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. le parti danno atto che :

a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella allegata al CCNL in vigore;

c) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata *ad personam* la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;

d) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza; l'importo relativo è inserito nel fondo a carico dell'amministrazione

2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

- ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione. Il criterio dei due anni di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria azzerata;

- l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a punti xx ottenuta dall'applicazione della valutazioni individuali;
3. Le eventuali progressioni orizzontali avranno decorrenza dal 1° gennaio. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo di cui all'art. 3 dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
 4. Con riferimento all'anno 2014 non vengono destinate risorse alla progressione economico orizzontale.
 5. La valutazione per l'attribuzione delle progressioni orizzontali viene fatta mediante compilazione da parte del Responsabile di Area delle schede di valutazione individuali finali secondo la disciplina vigente
 7. Il dipendente potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'assistenza di un Rappresentante Sindacale Aziendale.

Art. 30

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell'1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
 - a) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 92, della D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l'anno corrente ammontino ad un totale di: € ==;
 - b) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l'anno corrente ammontino a un totale di: € 4.989,69 ==
 - c) le risorse destinate all'attuazione di progetti finalizzati o di riorganizzazione ammontino ad un totale di: € ==.....7.000,00..... ;
 - d) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT per l'anno corrente ammontino a un totale di: € _____ =
 - e) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) per l'anno corrente ammontino ad un totale di: € ==
 - f) attività svolta dagli operatori dei servizi demografici indennità di stato civile€ 900,00 ==
3. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell'accordo di cui all'art. 92 della D.Lgs. 163/2006 si rinvia all'apposito regolamento.

4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
6. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a: €

Art. 31

Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000

1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte pari al ...% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
2. Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.
3. Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari per il corrente anno a: € ...=====;

Art. 32

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VII°.
2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate tramite budget a ciascun settore in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall'ente
4. Le risorse saranno distribuite tra il relativo personale con le seguenti modalità:
 - a. Assegnazione di "un piano di lavoro/programma" che sia realizzabile e misurabile e corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento del "piano di lavoro e dei programmi" è verificato dal Responsabile di Area attraverso il sistema di valutazione permanente; questa quota rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1-2 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 37 CCNL del 22.1.2004
 - b. Assegnazione di singoli specifici obiettivi di produttività e qualità individuali, distinti dal piano di lavoro/programma, finanziabili anche con le risorse di cui all'art. 15 comma 2

ANULINO

- CCNL 01/04/99. Per ogni obiettivo dovrà essere esplicitata la finalità dello stesso, le modalità di esecuzione, i tempi di realizzazione e le risorse assegnate; il dipendente dovrà accettare l'obiettivo in modo formale;
5. L'assegnazione delle risorse ai singoli dipendenti, secondo le modalità suindicate, sarà di competenza del Responsabile di Area
 6. L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di giugno del 2015 in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:
 - a) l'erogazione della quota di salario accessorio connessa ai piani di lavoro/programmi verrà erogata mediante compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale finale, sono da ritenersi valide per l'anno 2014, le schede utilizzate per l'anno 2013. Tali schede di valutazione individuale sono finalizzate alla valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi raggiunti e il dipendente potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale;
 - b) la quota di salario accessorio connessa agli obiettivi individuali sarà erogata secondo le modalità definite all'interno dell'obiettivo stesso
 7. Le risorse destinate al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a: **€ 1.500,00**

Art. 33
Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui al Titolo VIII°

1. Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al presente titolo risultano per l'anno 2014 ripartite in applicazione della disciplina contenuta negli articoli da 27 a 34 secondo il seguente quadro riassuntivo:

Articolo	Finalità del compenso	Risorse assegnate
25	Indennità di comparto	14.666,53
26	Progressioni economica orizzontale	48.085,04
26	Personale educativo art. 31 comma 7	1.859,40
27	Indennità di turno.	7.059,95
27	Indennità di rischio.	320,13
27	Indennità di reperibilità.	10,32
27	Indennità di maneggio valori.	420,77
28	Compenso per particolari responsabilità	3750
30	Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	12.889,69
31	Risorse destinate ai messi notificatori	
32	Incentivazione produttività e il miglioramento servizi	1500,00
33	Indennità di distacco o comando	-----
	TOTALE	€ 22.690,21

2. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.



TITOLO IX°
Disposizioni finali

Art. 34
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.

Pandino, lì 16/12/2014

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

**I rappresentanti delle OO.SS.
territoriali di comparto:**

Per la R.S.U.
